

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 396}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

Integrazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente la riscossione delle imposte

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, « istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » all'articolo 38 e la legge 2 dicembre 1975, n. 576, « disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » demandano alle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la facoltà di talune operazioni per conto dello Stato.

In particolare la predetta legge n. 576 del 1975 all'articolo 17 prevede l'istituto della così detta « autotassazione » da parte del contribuente, ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In altri termini, il contribuente che non percepisca redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta diretta, ossia i percettori di redditi autonomi (liberi professionisti, artisti, artigiani, imprenditori, ecc.) o i lavoratori dipendenti con altri redditi diversi, dovrà corrispondere entro il 31 marzo di ogni anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata direttamente sulla base della dichiarazione dei redditi, tramite una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del citato regolamento.

Le casse rurali ed artigiane, disciplinate dal regio decreto 27 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, sono aziende di credito, costituite in forma di società cooperative, espressamente previste dall'articolo 5, lettera f) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive integrazioni e modificazioni (legge bancaria).

Le Casse rurali sono quasi 700, ed operano con 850 sportelli nelle zone più periferiche del Paese; il 65 per cento di esse opera, inoltre, in località dove sono l'unico sportello bancario.

Le Casse rurali ed artigiane amministrano più di 2.000 miliardi di lire e con il loro Istituto centrale di categoria — che ha depositi per quasi 500 miliardi — rappresentano un solido sistema.

L'inserimento delle Casse rurali ed artigiane fra i soggetti bancari abilitati alle funzioni di cui all'articolo 17 della legge n. 576 già citata, — come ha premesso nella relazione alla proposta di legge n. 4356 il deputato Turnaturi, presentata a fine della VI legislatura — servirebbe a colmare una lacuna e dare la possibilità ai contribuenti di riferirsi alla istituzione Cassa rurale ed artigiana nei casi in cui non esistesse nei loro comuni un'azienda di credito, risolvendo così i problemi di equiparazione dei contribuenti sotto il profilo dell'accesso al servizio bancario.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tra le aziende di credito abilitate alle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono comprese anche le Banche popolari e le Casse rurali ed artigiane aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.